

N. R.G. 4605/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO	PRESIDENTE
dr. Luca BOCCUNI	GIUDICE REL.
dr.ssa Lisa TORRESAN	GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

GIUSEPPE CANIL, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Donativi Giancarlo, Cristian Mario Scremin e Marco Malipiero, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Padova, piazza Eremitani n. 18, in forza di procura unita agli atti;

ATTORE

CONTRO

F.LLI CANIL S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Loria (TV), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Rizzardo Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Carlo Stradiotto in Venezia - Mestre, via Einaudi n. 24/b, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E CONTRO

DANIELI LORETA, CANIL FRANCO, CANIL KATTY e CANIL LISA, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Stefano Benzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Castelfranco Veneto (TV), via Bastia Vecchia n. 2/b, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI



CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

“In rito, in via preliminare, accertare e dichiarare la propria competenza esclusiva, per materia e territorio, a decidere della presente controversia. Nel merito, in via preliminare, accertare l'esatto ammontare dei dividendi - utili direttamente o indirettamente distribuiti dalla società F.Ili Canil spa, anche sotto forma di compensi amministratori o di trattamento di fine mandato, ai suoi soci a far data dal 29.7.2002, nonché l'esatto ammontare di tutti i dividendi – utili sia direttamente che indirettamente percepiti dalla F.Ili Canil spa, anche sotto forma di compensi amministratori o di trattamento di fine mandato, sia personalmente che *iure successionis* quali eredi di Virginio Canil, dai convenuti Loreta Danieli, Franco Canil, Lisa Canil e Katty Canil. Per l'effetto, in via principale, condannare Loreta Danieli, Franco Canil, Lisa Canil e Katty Canil, in proporzione alle rispettive quote ereditarie e alle loro quote sociali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1189 comma 2 e 2033 e seguenti cc, al pagamento – restituzione a favore di Giuseppe Canil del 50 % di tutti i dividendi - utili sia direttamente che indirettamente percepiti dalla F.Ili Canil spa, anche sotto forma di compensi amministratori o di trattamento di fine mandato, sia personalmente che *iure successionis* quali eredi di Virginio Canil, a far data dal 29.7.2002 e che di quantificano nella somma di euro 4.111.940,50.= o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi di legge, da calcolarsi dalla data del loro singolo incasso al saldo, e alla rivalutazione monetaria. Per l'effetto, dichiarare la compensazione del debito di Giuseppe Canil nei confronti degli eredi di Virginio Canil, a fronte della reintestazione del 50 % del capitale sociale della F.Ili Canil spa, pari ad euro 3.075.000,00.=, oltre interessi legali dal 27.9.2002, con il credito di cui Giuseppe Canil risulterà titolare nei confronti degli eredi di Virginio Canil all'esito del presente giudizio. In via subordinata, condannare Loreta Danieli, Franco Canil, Lisa Canil e Katty Canil, in proporzione alle rispettive quote ereditarie e alle loro quote sociali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2033 e seguenti del codice civile, al pagamento – restituzione a favore di F.Ili Canil spa del 50 % di tutti i dividendi – utili sia direttamente che indirettamente percepiti dalla F.Ili Canil spa, anche sotto forma di compensi amministratori o di trattamento di fine mandato, sia personalmente che *iure successionis* quali eredi di Virginio Canil, a far data dal 29.7.2002 e che si quantificano in euro 4.111.940,50.= o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi di legge, da calcolarsi dalla data del loro singolo incasso fino al saldo, e alla rivalutazione monetaria e, contestualmente, condannare ai sensi dell'art. 1189 comma 1 cc la società F.Ili Canil spa al pagamento - restituzione di dette somme a favore di Giuseppe Canil. In via istruttoria, come da verbale di data 12.10.2022. In ogni caso, con vittoria di competenze, onorari e spese del presente giudizio, rimborso forfetario del 15 % su diritti e onorari, CPA e IVA come per legge sugli importi assoggettabili”.



CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA F.LLI CANIL:

“In via preliminare, alla luce di quanto esposto in atti, dichiarare inammissibili o rigettare le domande avversarie per carenza di legittimazione attiva in capo a Giuseppe Canil o, comunque, per carenza di presupposto delle domande medesime. In via preliminare subordinata, alla luce di quanto esposto in atti, nella denegata ipotesi in cui Giuseppe Canil venisse dichiarato legittimato alla presente azione, accertare e dichiarare che la domanda svolta in via subordinata da Giuseppe Canil è inammissibile o improcedibile perché non correlata ad un rapporto giuridico processuale direttamente riferibile all’attore o, comunque, nulla per assoluta indeterminatezza di *petitum* e *causa petendi*. Per l’effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di F.lli Canil spa ed estromettere la stessa dal presente giudizio con rifusione delle spese di lite. In via preliminare ulteriormente subordinata, alla luce di quanto esposto in atti, accertare e dichiarare l’operatività della clausola compromissoria per arbitrato di cui all’art. 35 dello statuto attualmente vigente della F.lli Canil spa o, comunque, di cui all’art. 29 del previgente statuto della F.lli Canil spa. Per l’effetto, rimettere le parti al giudizio arbitrale. In subordine, laddove dovesse essere accertata la non operatività o la non applicabilità delle clausole compromissorie anzidette, accertare e dichiarare l’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Treviso. Nel merito, in via principale, alla luce di quanto esposto in atti, dichiarare inammissibili o rigettare tutte le domande svolte da Giuseppe Canil, se e per quanto riferite alla società, poiché infondate in fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate e di accertamento di un qualsivoglia obbligo a carico della società, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2949 cc, la prescrizione del diritto azionato da Giuseppe Canil con riferimento a tutti i crediti maturati *ante* 17.6.2015; che il *quantum* del diritto di credito preteso da Giuseppe Canil è limitato ad una percentuale pari al 12,53 %, o la diversa, anche minore, percentuale ritenuta di giustizia, dei soli utili effettivamente distribuiti dopo il 17.6.2015. Per l’effetto ed in considerazione di quanto sopra, ridurre l’importo *ex adverso* in proporzione alla percentuale anzidetta. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, e con espressa richiesta di voler disporre la distrazione in favore del sottoscritto difensore delle spese di lite che verranno liquidate”.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI DANIELI E CANIL:

“In via pregiudiziale o preliminare, dichiararsi per le causali in atti l’incompetenza dell’intestato Tribunale in favore di quello ordinario di Treviso a decidere le domande svolte da Canil Giuseppe nel presente contenzioso o in subordine la competenza di collegio arbitrale. In subordine, disporsi la sospensione *ex art.* 295 cpc della presente causa in attesa che venga accertato con autorità di cosa giudicata il numero delle azioni spettanti in restituzione a Canil Giuseppe in forza della sentenza n.



1955/2016 della Corte di Appello di Venezia per l'accertamento del quale pende ora il giudizio di appello n. 2212/2021 R.G. avanti la Corte di Appello di Venezia, oltre quello promosso da Canil Giuseppe avanti l'intestato Tribunale n. 9525/2020 R.G. in relazione al cui aspetto pende altresì il contenzioso di Cassazione n. 22468/2022 R.G. avverso la sentenza n. 1148/2022 che ha deciso la causa *ex art.* 404 cpc n. 121/2021 R.G. della Corte di Appello di Venezia. In via ulteriormente subordinata, disporsi la sospensione a discrezione del Giudice della presente causa stante la pregiudizialità e comunque la rilevanza di quella concernente l'accertamento del numero di azioni che devono essere restituite a Canil Giuseppe per il quale pendono avanti alla Corte di Appello di Venezia la causa n. 2212/2021, avanti l'intestato Tribunale quella n. 9525/2020 e avanti alla Corte di Cassazione la causa n. 22468/2022 R.G. In ennesimo subordinate, dichiararsi inammissibili le domande svolte da Canil Giuseppe in forza di tutte le ulteriori eccezioni sollevate in atti. Infine, in ultimo subordinate, accertarsi e dichiararsi *ex art.* 2949 o 2946 cc, la prescrizione del diritto di Canil Giuseppe a domandare gli utili per gli anni 2002–2014/2002-2005. Nel merito, respingersi per le causali dedotte tutte le domande svolte da Canil Giuseppe in atto di citazione nei confronti degli odierni convenuti, perché infondate in fatto e in diritto. In via subordinata di merito, determinarsi gli importi dovuti a Canil Giuseppe per i titoli dedotti in giudizio ritenuti dovuti in misura correlata al numero di azioni che al medesimo spettano in forza della sentenza n. 1955/2016 della Corte di Appello di Venezia, accertamento oggetto di separato giudizio, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni sollevate in atti, e limitarsi la condanna dei convenuti nei limiti e in proporzione di quanto previsto dall'art. 752 cc. Spese e competenze interamente rifeuse, con distrazione delle stesse, *ex art.* 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. In ipotesi di accoglimento della svolta eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale, condannarsi Canil Giuseppe, *ex art.* 96 cpc, per aver agito o comunque resistito in giudizio con mala fede o colpa grave al risarcimento dei danni in favore dei convenuti nella misura pari o proporzionale alle liquidande spese di lite".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 17.6.2020, Giuseppe Canil, premesso che la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 1861/2012 emessa dal Tribunale di Treviso, avrebbe annullato il contratto di data 29.7.2002 con cui egli avrebbe ceduto al fratello Canil Virginio il 50 % delle azioni detenute in certa F.lli Canil spa, ha allegato che, a seguito di ricorso per Cassazione, il Giudice di legittimità avrebbe respinto il gravame in data 5.7.2019 confermando definitivamente la pronuncia della ridetta Corte di Appello che avrebbe anche condannato gli eredi del fratello, nelle more deceduto, Loreta Danieli, Canil Franco, Canil Katty e Canil Lisa a restituire le azioni in questione.



Canil Giuseppe ha convenuto in giudizio i menzionati e la stessa F.lli Canil spa, asserendo che dall'annullamento dell'atto di cessione discenderebbero *ex lege*, non solo il diritto al ritrasferimento del 50 % delle partecipazioni sociali, dovendo egli tornare ad essere iscritto nel libro soci di F.lli Canil spa, ma anche il diritto a vedersi riconosciuti gli utili di sua pertinenza distribuiti dalla società a far data dal 29.7.2002 ed incassati dai soci apparenti.

L'attore, affermando di avere introdotto separato giudizio cautelare *ex art.* 700 cpc, volto ad ottenere in via di urgenza il riconoscimento della sua titolarità del 50 % del capitale della società, con sua iscrizione al libro soci, ha lamentato che i convenuti si sarebbero rifiutati di restituire gli utili in questione, essendo pacifico che gli obblighi restitutori conseguenti alla caducazione del contratto invalido seguirebbero la disciplina dell'indebito oggettivo *ex art.* 2033 e ss. cc, con conseguente suo diritto ad ottenere il 50 % dei frutti (utili e dividendi) delle partecipazioni sociali nella misura accertata in sede di approvazione del bilancio al termine di ciascun esercizio.

A detta dell'attore, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, egli avrebbe diritto, a norma degli artt. 1189 e 2033 cc, a far valere nei confronti dei convenuti, anche il proprio credito avente ad oggetto la restituzione o rimborso del 50 % degli utili illegittimamente incassati, direttamente o *iure successionis*, a far data dal 29.7.2002 da Loreta Danieli, Franco Canil, Lisa Canil e Katty Canil, risultando che a controparti, tra il 2002 ed il 2018 sarebbero stati distribuiti dividendi per complessivi euro 4.115.320,00.=, precisando tuttavia di non avere contezza se successivamente ne fossero stati distribuiti di ulteriori, così concludendo per la condanna delle ridette controparti al pagamento di quanto dovutogli, previa compensazione del suo debito per ripetizione delle somme ricevute a titolo di corrispettivo prezzo per l'annullata cessione.

In aggiunta, Canil Giuseppe ha anche affermato che successivamente al 29.7.2002, sarebbero stati fraudolentemente ripartiti dividendi tra i convenuti sotto forma di abnormi compensi di amministratore e di trattamento di fine mandato, con l'intento di sottrarre detti importi all'obbligo restitutorio, cosicché l'attore ha chiesto l'accertamento della circostanza e la condanna dei convenuti Loreta Danieli, Fraco Canil, Lisa Canil e Katty Canil al pagamento della sua quota di pertinenza.

In via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna dei questi ultimi a ripetere le somme indebitamente ricevute da F.lli Canil spa, con conseguente condanna della società al pagamento di dette somme in suo favore.

Costituendosi in giudizio, i fratelli Canil e la di loro madre Loreta Danieli hanno fatto presente che la società F.lli Canil non avrebbe partecipato al giudizio concluso con la sentenza della Corte di Cassazione, tanto che nessuna statuizione nei suoi confronti sarebbe stata adottata in quella sede, così come hanno rammentato che nel medesimo giudizio Canil Giuseppe avrebbe anche



proposto domanda di condanna generica, deducendo le medesime pretese economiche oggetto dell'odierno giudizio, ovvero la richiesta di risarcimento di danni, ai sensi dell'art. 2043 cc, da liquidarsi in separato giudizio, pretesa tuttavia respinta con pronuncia oramai passata in giudicato. I convenuti hanno aggiunto che, contestualmente al trasferimento delle partecipazioni del 29.7.2002 e con atto di pari data, Canil Giuseppe avrebbe inviato a F.lli Canil spa le proprie dimissioni dalla società rinunciando espressamente, ora per allora e con effetto pienamente abdicativo, ad ogni eventuale pretesa domanda o aspettativa, nulla escluso o eccettuato, atto mai impugnato. In ogni caso, i consorti Danieli Loreta, Canil Franco, Canil Katty e Canil Lisa hanno eccepito come, nel giudizio di esecuzione intentato dall'attore Canil Giuseppe, onde ottenere la riconsegna delle partecipazioni sociali, ed a seguito di opposizione, con provvedimento di data 29.7.2020 il Giudice avrebbe sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di Appello di Venezia, così come hanno eccepito di avere acquistato in modo inoppugnabile da Canil Virginio, non *iure successionis*, ma ai sensi dell'art. 1153 cc o dell'art. 1161 cc, rispettivamente 300, 75, 75 e 45 azioni tra quelle di cui al contratto del 29.7.2002.

A detta dei convenuti tutte le circostanze menzionate sarebbero idonee a paralizzare in tutto o in parte le pretese economiche fatte valere in giudizio dall'attore.

Ciò premesso, i convenuti hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito da Giuseppe Canil, osservando come le pretese azionate ai loro danni, ai sensi degli art. 1189 e 2033 cc, non inerirebbero a rapporti societari, ma sarebbero mere pretese economiche fondate sul titolo della ripetizione dell'indebito, essendo competente per esse il Tribunale di Treviso, avendo i convenuti tutti residenza nella relativa provincia. In ogni caso e diversamente opinando, i convenuti hanno eccepito l'incompetenza in virtù della clausola contenuta nello statuto della società e attribuite a collegio arbitrale la decisione su ogni eventuale controversia tra soci e tra soci e società.

Nel merito, i convenuti hanno eccepito la prescrizione delle pretese avversarie, a norma dell'art. 2949 cc, nonché l'inammissibilità delle domande per sussistenza del giudicato, come già evidenziato, o per violazione del principio della non frazionabilità del credito, derivando le pretese oggetto di lite dalla medesima complessa vicenda economico sostanziale nella quale originariamente l'attore avrebbe consumato ogni sua domanda. I consorti Danieli e Canil hanno anche eccepito l'inammissibilità della domanda di controparte in considerazione del fatto che il diritto alla riconsegna e reintestazione delle partecipazioni sarebbe stato oggetto di pignoramento, ricomprendente anche i frutti di esse partecipazioni, da parte di Canil Franco nel contesto del giudizio di esecuzione relativo alla pretesa di restituzione del corrispettivo prezzo versato per l'acquisto azionario.



Quanto alla fondatezza delle domande dell'attore, i convenuti hanno evidenziato come la pretesa di condanna dovrebbe necessariamente rivolgersi nei soli confronti della società, unica ad essere tenuta a corrispondere gli utili maturati, domanda comunque non accoglibile, tenuto conto di quanto già evidenziato in punto acquisto a titolo originario di parte delle azioni, nonché considerando il menzionato provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di Appello emesso dal Tribunale di Treviso avanti al quale si controverterebbe proprio sul numero delle azioni oggetto di pretesa attorea, con conseguente necessità di sospendere il processo, ai sensi dell'art. 295 cpc.

I convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto delle domande di controparte negando anche la fondatezza delle allegazioni in punto distribuzione degli utili sotto forma di compensi gestori abnormi ed eccessivi.

A sua volta F.Ili Canil spa si è costituita in giudizio ricapitolando le numerose controversie, anche cautelari, pendenti tra le parti, nonché preliminarmente eccependo l'incompetenza del Tribunale adito. In primo luogo, anche F.Ili Canil ha affermato l'esistenza della clausola arbitrale e, ove non dovesse reputarsi l'oggetto del giudizio afferente a rapporti societari, ha eccepito l'incompetenza per materia e territorio del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Treviso, avendo tutti i convenuti residenza e sede nella relativa provincia.

Sempre in via preliminare di rito, F.Ili Canil spa ha eccepito il difetto di legittimazione dell'attore, mancando nel medesimo la qualifica di socio, non avendo ottenuto Canil Giuseppe l'intestazione delle partecipazioni, posto che la già richiamata ordinanza del Tribunale di Treviso avrebbe sospeso l'efficacia della sentenza della Corte di Appello. Inoltre, la società convenuta ha anche eccepito il difetto di sua legittimazione passiva, non essendo stata rivolta nei suoi confronti alcuna domanda in via principale dell'attore, domanda di condanna proposta unicamente nei confronti dei consorti Danieli e Canil, soggetti legittimati avendo ricevuto il pagamento di quanto asseritamente indebito. Quanto alla domanda subordinata, F.Ili Canil spa ne ha eccepito l'inammissibilità facendo valere l'attore una pretesa propria della società verso gli altri convenuti.

Quanto al merito, anche F.Ili Canil ha eccepito la prescrizione *ex art.* 2949 cc, così come ha negato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande di controparte, ripercorrendo anche le difese spese dai consorti Danieli e Canil.

Al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza formulata da parti convenute appare necessario chiarire il fondamento in forza del quale Canil Giuseppe ha agito in giudizio convenendo sia i consorti Danieli e Canil che F.Ili Canil spa.

In argomento deve rilevarsi che l'attore, nella memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1) cpc, argomentando circa il titolo in forza del quale egli avrebbe agito in giudizio nei confronti di F.Ili



Canil spa, ha precisato che la sua pretesa si fonderebbe sull'art. 1189 comma 1 cc secondo cui il debitore, ovvero nel caso la società, che esegue il pagamento, ovvero distribuisce gli utili, a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, ovvero il creditore apparente e, nel caso, il soggetto che appare titolare del diritto alla percezione degli utili, è liberato solo ove provi di essere in buona fede. Escludendo che F.lli Canil si trovi nella condizione soggettiva indicata, l'attore nella sostanza afferma che il credito vantato in giudizio scaturisce dal titolo partecipativo, ovvero per il fatto che F.lli Canil sia tenuta al pagamento degli utili in ragione del fatto che l'attore debba considerarsi socio ed in forza del rapporto associativo sotteso alle domande azionate. Analogamente, Canil Giuseppe sostiene che il rapporto sociale giustifichi il suo diritto a partecipare agli utili distribuiti indebitamente agli altri convenuti, tanto che l'art. 1189 comma 2 cc, dispone che chi abbia ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore che vanta, nel caso, un credito da riparto degli utili societari, pur se l'obbligo di restituzione verso il vero creditore sia regolato dalle norme stabilite per la ripetizione dell'indebito.

Peraltro, a conferma che la controversia avrebbe certamente ad oggetto rapporti di natura societaria attinenti il diritto dell'attore a percepire gli utili relativi alla sua partecipazione allo società, Canil Giuseppe evidenzia la necessità di accertare gli utili effettivamente distribuiti che, comunque, gli competerebbero anche in considerazione che essi non sarebbero stati formalmente riconosciuti ai convenuti a tale titolo, essendo stati i medesimi fraudolentemente retribuiti a titolo di compensi gestori eccessivi.

Nella sostanza, l'attore adduce che il rapporto dedotto in giudizio sarebbe di natura evidentemente societaria, fondandosi il diritto ad ottenere il pagamento degli utili nel fatto che essi gli competano, in proporzione alla sua partecipazione sociale ed in luogo di coloro che detti utili avrebbero nelle more percepito, in quanto partecipe del sodalizio sociale e, quindi, in ragione di rapporto di natura sociale, non avendo effetto il contratto di cessione delle sue partecipazioni in quanto annullato con pronuncia passata in giudicato. In effetti, proprio sulla scorta di dette argomentazioni, l'attore afferma essere infondata la difesa delle controparti secondo cui, trattandosi di domande di mera ripetizione, vi sarebbe su di esse la competenza del Tribunale di Treviso, non trattandosi di controversia in materia societaria.

Ciò chiarito, la questione della competenza deve essere decisa sulla scorta delle allegazioni delle parti, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa e, sulla scorta del fatto che la controversia inerisce, secondo le precisazioni svolte dall'attore, ad un rapporto di natura societaria, trova rilievo l'eccezione secondo cui la controversia medesima dovrebbe essere risolta in ambito arbitrale, secondo il disposto dell'art. 35 dello statuto sociale in vigore.



In argomento, l'attore afferma che, in realtà, la norma statutaria invocata dai convenuti non potrebbe avere applicazione in quanto la stessa sarebbe stata approvata, apportando modifica alla precedente prevista nell'art. 29 dello statuto, quanto egli non avrebbe potuto manifestare il proprio consenso alla delibera modificativa medesima, in quanto il contratto di cessione delle sue partecipazioni non sarebbe stato all'epoca ancora annullato, cosicché dovrebbe trovare in materia rilievo la vecchia clausola arbitrale statutaria, in vigore al momento in cui egli avrebbe ceduto le sue partecipazioni con il contratto successivamente annullato, clausola tuttavia nulla in quanto non conforme all'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, essendo rimessa alle parti la nomina degli arbitri.

Tuttavia, non appare condivisibile l'argomentazione secondo cui non potrebbe trovare applicazione all'odierno giudizio la disciplina statutaria modificata che attribuisce al presidente dell'ordine degli avvocati di Treviso la nomina del collegio arbitrale. In effetti, secondo l'asserzione attorea, la modificazione statutaria sarebbe stata adottata da parte degli eredi Canil in assenza del voto dell'attore, pur legittimato in ragione degli effetti retroattivi della sentenza di annullamento dell'atto di cessione delle sue partecipazioni, e ciò in violazione dell'art. 34 comma 6 del D.Lgs. n. 5/2003 che prevede che le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

A parte che la modifica statutaria in discussione non risulta affatto essere introduttiva o soppressiva della clausola compromissoria, ma solo modificativa e per di più conformativa alla volontà del legislatore di prevedere la necessità che gli arbitri vengano nominati da terzi e non dai soci, come era previsto nel precedente art. 29 dello statuto, si osserva che, anche ove fosse predicabile una invalidità della delibera sociale in questione, essa sarebbe sussumibile, per quanto allegato, in una ipotesi di annullamento della medesima, con la conseguenza che in questa sede la sua invalidità non potrebbe essere verificata, neppure *incidenter tantum*, avendo la stessa pronuncia di annullamento portata costitutiva e non di mero accertamento.

Sotto altro profilo, l'attore assume che ad escludere l'applicabilità della clausola arbitrale statutaria attualmente in vigore vi sarebbe anche la circostanza che la fattispecie oggetto di giudizio dovrebbe essere regolata dalla vecchia clausola in vigore al momento in cui Giuseppe Canil ha ceduto le sue partecipazioni in forza di contratto successivamente annullato con efficacia retroattiva, con esclusione della nuova, in virtù del principio della ultrattività degli effetti della clausola arbitrale.

Tuttavia, il principio della ultrattività della clausola arbitrale attiene al fatto che essa mantiene validità ed efficacia a prescindere dalla validità ed efficacia del contratto a cui essa acceda ed oggetto della contesa tra le parti, mentre la giurisprudenza citata da parte attrice (Cass. Sez. Un.



n. 9341/2016) non riguarda la questione relativa all'applicazione *quoad tempus* della clausola arbitrale pregressa rispetto a quella produttiva di effetti tra le parti al momento dell'introduzione del giudizio, essendo quest'ultimo il regolamento negoziale efficace a cui fare riferimento circa la volontà delle parti stesse di rimettere a compromesso la controversia.

Ora, la domanda attorea è stata proposta quando certamente la clausola arbitrale era stata già modificata introducendo la regola della nomina del collegio da parte di soggetti terzi, essendo la stessa conforme all'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003.

Canil Giuseppe, infine, invoca l'irrelevanza dell'eccepito arbitrato, posto che la controversia oggetto di lite esulerebbe da quelle per le quali le parti avrebbero rimesso agli arbitri la decisione.

In particolare, la clausola arbitrale invocata dai convenuti prevede testualmente che “qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione e/o all'applicazione del presente statuto e/o, comunque, allo stesso collegata, che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra ciascun socio e la società, anche se promossa da amministratori e/o liquidatori, e/o sindaci e/o revisori ovvero instaurata nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, verrà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso”.

A detta dell'attore, la controversia inerente l'accertamento in capo a Canil Giuseppe del diritto a percepire gli utili maturati dalla società, sin dal momento in cui il contratto di cessione delle sue partecipazioni ha perduto efficacia, considerati gli effetti retroattivi dalla sentenza definitiva di annullamento del contratto del 29.7.2002, non rientrerebbe tra le controversie relative alla “interpretazione e/o applicazione” dello statuto di Canil, né sarebbe “allo stesso collegata”.

Tuttavia, una volta chiarito, secondo le precisazioni fornite dall'attore, che la presente è controversia avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto agli utili conseguiti da F.lli Canil srl e indebitamente riparti dalla società ai consorti Danieli e Canil, e non una causa avente ad oggetto un mero credito da ripetizione per il quale si dovrebbe escludere l'inerenza alla materia societaria, non può sottacersi che detto diritto rientri pienamente tra quelli oggetto di arbitrato, riguardando “diritti disponibili relativi al rapporto sociale” come recita espressamente la clausola compromissoria in discussione.

Va, poi, osservato che la clausola in discussione introduce una ipotesi di arbitrato rituale, con la conseguenza che la competenza dell'intestato ufficio deve essere declinata in favore del collegio arbitrale.

Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo i presupposti per la condanna *ex* art. 96 cpc.





P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale adito a decidere le domande di parte attrice per essere la controversia rimessa alla decisione di collegio arbitrale;
2. condanna l'attore Canil Giuseppe a pagare le spese di lite che si liquidano in favore di F.lli Canil spa e di Loreta Danieli, Canil Katty, Canil Franco e Canil Lisa in euro 24.688,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge, per ciascuna delle due parti convenute e con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.

Venezia, 8 febbraio 2023

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

